

# Call for Paper

## Nuove tecnologie e cultura del diritto civile

in occasione della presentazione  
della Rivista scientifica

### Tecnologie e Diritto

diretta da PASQUALE FEMIA e CAROLINA PERLINGIERI

La *Call for Paper* è riservata a specializzandi in diritto civile, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti. *I contributi non devono necessariamente condividere le posizioni delle letture suggerite*; sono elementi di attenzione il pensiero critico e il rigore metodologico dell'analisi. Ciascuno studioso dovrà scegliere, a pena di esclusione, una soltanto tra le quattro aree tematiche indicate. Per ragioni organizzative sarà ammessa la presenza di un solo studioso per ciascuna area tematica. Nel caso il *paper* presentato sia opera di più autori, dovrà essere indicato il nominativo dell'autore disposto a presentare, in caso di selezione positiva, il lavoro durante il Convegno. Ogni *paper* dovrà avere una dimensione massima di 9.000 caratteri (spazi inclusi). I lavori dovranno essere inoltrati – **entro e non oltre l'1.9.2022** – al seguente indirizzo mail [tecnologieediritto@gmail.com](mailto:tecnologieediritto@gmail.com). Gli stessi saranno sottoposti a un procedimento di revisione, realizzato da una Commissione costituita da valutatori esterni al Comitato (di Direzione, Scientifico ed Editoriale) della Rivista, finalizzato a verificare la corrispondenza del contributo a un elevato livello di qualità scientifica. Sarà ammesso alla discussione il *paper* reputato migliore per ciascun gruppo; **la comunicazione del giudizio avverrà personalmente, a ciascun candidato, entro il 30.9.2022**. Il Comitato di revisione della Rivista si riserva comunque di conferire fino ad un massimo di tre menzioni speciali per ciascun ambito. I *paper* inviati, con il consenso degli autori, potranno essere selezionati e sottoposti successivamente al procedimento di referaggio per la pubblicazione sulla Rivista *Tecnologie e Diritto*.

Le aree tematiche sono le seguenti:

#### 1) *Mutamento tecnologico e trasformazioni del diritto*

Si richiede una riflessione filosofica o storico-giuridica sul rapporto tra diritto e cambiamento tecnologico, con particolare riguardo alla evoluzione delle categorie giuridiche:

R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987.

«Tutto il bagaglio tradizionale dei concetti su cui si è fondata per secoli e millenni la conoscenza giuridica viene a prospettarsi, infatti, negli studi più nuovi e vivi, sotto un profilo rivelatore; precisamente come materia di conoscenza e pertanto oggetto, anch'esso, di indagine. Un'indagine rivolta non solo a ricercare dietro i concetti la vita, ma pure la storicità dei concetti stessi e le loro connessioni con la vita che attraverso di essi si esprime» (p. 568).

«Però – visto che le speranze non sono ancora proibite – ve n'è una che vorrei soprattutto tornare ad affermare con la massima energia di cui sono capace. Esprime uno dei pochi 'valori' assoluti in cui veramente credo, la «dignità dell'uomo», non come generico e vuoto ornamento di troppi discorsi, ma come concreta realtà operante nei confronti di ciascuno – tutti e nessuno escluso – nella propria incompressibile individualità: che essa, pari per tutti e per ciascuno, sia salvaguardata in ogni caso, anche in sede repressiva, senza mai graduazioni e limitazioni di sorta. Inalienabile e intoccabile. Un'ideologia? Può essere, ma, ritenerla sacra, aiuta a vivere» (pp. 573-574).

F. SERAFINI, *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale*, Fusi, Pavia, 1862.

«Come dunque avviene [...] che in tanto moto di telegrafi disseminati per tutta la colta Europa non v'abbia peranco una legge che provvegga alla soluzione dei casi di controversia che ne possono derivare? Che non v'abbia disposizione alcuna rispetto al modo di concludere i contratti per telegrafo, rispetto all'interpretazione dei medesimi, rispetto alla loro validità, rispetto alla fede giuridica dei dispacci, insomma per quelle questioni tutte che il nuovo trovato può far nascere? Ma chi ritiene il diritto positivo non essere che una manifestazione immediata ed istintiva della coscienza universale degli uomini e del genio individuale delle nazioni, e che esternatosi nel fatto e presa forza dall'esperienza passa quindi ai giureconsulti che lo riducono a principii e sotto certe generalità che la natura non porge ma la sintesi concepisce, e ne fanno a mano a mano che se ne presenti il bisogno le opportune applicazioni per poi dargli unità scientifica, finché viene in ultimo il legislatore a ridurlo in iscritto; chi sa che il legislatore, riflettendo allo spirito, alle opinioni ed ai bisogni del popolo, agevola bensì lo sviluppo progressivo del diritto nazionale, ma non lo crea egli stesso; chi sa che i codici non hanno valore se non in quanto sono l'ultima espressione del diritto popolare maneggiato dai giureconsulti, il complemento e la garanzia del diritto nazionale, costui, lungi dallo stupirsi perché il diritto telegrafico non sia peranco definito per legge, non vi scorge se non sempre più confermata la verità dei principii ch'ei professa» (pp. 18-19).

#### 2) *Diritto personalizzato: le nuove frontiere della normatività*

Si richiede un commento sulle prospettive della personalizzazione [altrove studiata quale normazione "granulare": C. BUSCH e A. De FRANCESCHI, *Granular Legal Norms: Big Data and the Personalization of Private Law*, in C. MAK et al. eds., *Research Handbook on Data Science and Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pp. 408-424] dei procedimenti di formazione della regola di diritto civile, con particolare attenzione al rapporto tra tecniche normative fondate sul trattamento intensivo di Big Data e tecniche che alternano regole, clausole generali e principii.

Da O. BEN-SHAHAR e A. PORAT, *Personalized Law. Different Rules for Different People*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

«In old contextualized law, the precision factors characterize the external environment in which the commands operate. Stormy weather on the highway affect standards of care, and local customs in the market affect contractual obligations. They rarely rely on internal personal differences. The law normally considers how the reasonable person – one acting responsibly in the external circumstances – should be treated, but ignores interpersonal differences in characteristics, preferences, or experience» (pp. 23-24).

«Under personalized law, the determination of a standard of care varies with the identity of each party. People differ in many respects, and the key challenge

for personalized law is to identify these variations, measure them, and build a model to determine how the legal commands should fit them» (p. 24).

«For a long time, firms have been engaging in tailored treatment of customers. Hotels and airlines accommodate some customers more generously than others, allowing differential access to premium services and perks. These businesses customize the treatments based on their customers' stored profiles. In addition to information relating to loyalty scores and frequency of the service, they sometimes treat individuals based on special needs, dignitary status, or give agents the discretion to verify special circumstances and tailor personalized upgrades or compensation. As we write this book, it is no longer science fiction to imagine that commercial loyalty programs could evolve into full-scale personalized schemes» (pp. 31-32).

Con il patrocinio di:

Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Centro Interdipartimentale di Ricerca Ermes - Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

Associazione Dottorati di Diritto Privato

Edizioni Scientifiche Italiane



# Call for Paper

## Nuove tecnologie e cultura del diritto civile

in occasione della presentazione  
della Rivista scientifica

### Tecnologie e Diritto

diretta da PASQUALE FEMIA e CAROLINA PERLINGIERI

La *Call for Paper* è riservata a specializzandi in diritto civile, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti. *I contributi non devono necessariamente condividere le posizioni delle letture suggerite*; sono elementi di attenzione il pensiero critico e il rigore metodologico dell'analisi. Ciascuno studioso dovrà scegliere, a pena di esclusione, una soltanto tra le quattro aree tematiche indicate. Per ragioni organizzative sarà ammessa la presenza di un solo studioso per ciascuna area tematica. Nel caso il *paper* presentato sia opera di più autori, dovrà essere indicato il nominativo dell'autore disposto a presentare, in caso di selezione positiva, il lavoro durante il Convegno. Ogni *paper* dovrà avere una dimensione massima di 9.000 caratteri (spazi inclusi). I lavori dovranno essere inoltrati – **entro e non oltre l'1.9.2022** – al seguente indirizzo mail [tecnologieediritto@gmail.com](mailto:tecnologieediritto@gmail.com). Gli stessi saranno sottoposti a un procedimento di revisione, realizzato da una Commissione costituita da valutatori esterni al Comitato (di Direzione, Scientifico ed Editoriale) della Rivista, finalizzato a verificare la corrispondenza del contributo a un elevato livello di qualità scientifica. Sarà ammesso alla discussione il *paper* reputato migliore per ciascun gruppo; **la comunicazione del giudizio avverrà personalmente, a ciascun candidato, entro il 30.9.2022**. Il Comitato di revisione della Rivista si riserva comunque di conferire fino ad un massimo di tre menzioni speciali per ciascun ambito. I *paper* inviati, con il consenso degli autori, potranno essere selezionati e sottoposti successivamente al procedimento di referaggio per la pubblicazione sulla Rivista *Tecnologie e Diritto*.

Le aree tematiche sono le seguenti:

#### 3) Interferenze informative digitali

Si richiede una riflessione sul ruolo dei rimedi contrattuali nella regolazione del diritto ad informare e ad essere informati nella comunicazione sui *social media*, con particolare riguardo all'incidenza sul regolamento contrattuale del diritto a non essere manipolati e alla configurabilità di una "censura privata".

P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico* (1990), in *Id.*, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, p. 338.

«L'informazione come servizio postula l'informazione come bene. Ci si domanda se l'informazione è un bene giuridico, se e quando possa essere dedotta in un rapporto giuridico e quali siano gli strumenti di tutela. La soluzione richiede che l'informazione abbia una utilità socialmente apprezzabile e ad un tempo trovi nell'ordinamento, nella sua unitarietà, una valutazione in termini di meritevolezza».

M.C. KETTEMANN e A.S. TIEDEKE, *Back up: can users deleted content?*, in *Internet Policy Review*, 9, 2020, pp. 1-2.

«Platforms and their terms of service have a decisive impact on freedom of expression and communication online (Suzor, 2018). The private power of platforms is unprecedented and sits uneasily with the primary responsibility and ultimate obligation of states to protect human rights and fundamental freedoms in the digital environment. But states do not only have the negative obligation to refrain from violating the right to freedom of expression and other

human rights in the digital environment but also the positive obligation to protect human rights».

J.M. BALKIN, *Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation*, in *University of California Davis*, 51, 2018, pp. 1175-1176.

«New school speech regulation has three features that are worthy of note. First, it involves collateral censorship, which often has many of the same problems as administrative prior restraints. Second, it involves public/private cooperation or cooptation. Third, as noted above, it involves private governance by infrastructure owners, and especially by search engines (such as Google) and social media platforms (such as Facebook, YouTube, and Twitter) that operate across many countries».

#### 4) Identità digitale post mortem

Si richiede un commento sulle questioni sollevate dall'identità digitale *post mortem*, in particolare in relazione alla natura dei diritti (del defunto e delle persone con le quali sussistevano relazioni affettive), con specifico riguardo ai profili di individuazione della disciplina applicabile.

**Trib. Milano, 9 febbraio 2021**

«Nelle comunicazioni inviate dalla società resistente, infatti, si richiede: "un ordine del tribunale che specifichi: 1) Che il defunto era il proprietario di tutti gli account associati all'ID [dello smartphone]; 2) Che il richiedente è l'amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) Che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come "agente" del defunto e la sua autorizzazione costituisce un "consenso legittimo", secondo le definizioni date nell'Electronic Communications Privacy Act; 4) Che il tribunale ordina a A[,] di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili di terzi" (p. 2 del doc. 3). Orbene, con riferimento alle richieste della società titolare del trattamento si osserva che: solo la società resistente è a conoscenza delle informazioni relative al punto 1); nell'ordinamento italiano non esiste la figura dell'"amministratore o rappresentante legale del patrimonio del defunto" né, tantomeno, quello di "agente" del *de cuius*; la disciplina legislativa italiana non richiede, in alcun modo, né

l'autorizzazione di un "agente" del defunto all'accesso né la presenza di un "consenso legittimo" secondo un atto normativo di un ordinamento giuridico diverso. In conclusione, appare del tutto illegittima la pretesa avanzata dalla società resistente di subordinare l'esercizio di un diritto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, alla previsione di requisiti del tutto estranei alle norme di legge che disciplinano la fattispecie in esame».

**Trib. Roma, 10 febbraio 2022**

«Come evidenziato, a presidio della piena consapevolezza della scelta, l'art. 2-terdecies del Codice della *Privacy*, comma 3, prevede che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti digitali e l'accesso ad essi dopo il suo decesso sia espressa in maniera libera, informata e specifica e che possa sempre essere revocata o modificata. La mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore nella materia *de qua* non appare soddisfare i requisiti sostanziali e formali espressi dalla norma richiamata, tenuto conto che le pratiche negoziali dei gestori in cui le condizioni generali di contratto si radicano non valorizzano l'autonomia delle scelte dei destinatari».

Con il patrocinio di:

Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Centro Interdipartimentale di Ricerca Ermes - Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

Associazione Dottorati di Diritto Privato

Edizioni Scientifiche Italiane

